

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1998

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a
statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale
regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si rende necessario per assicurare alle regioni a statuto ordinario, per gli anni 1996 e 1997, e nei limiti dell'importo complessivo di lire 538 miliardi, il reintegro della perdita di entrata derivante dalla soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, non compensata dall'entrata in libera disponibilità relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito, a decorrere dalla stessa data, dall'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La necessità di garantire a tal fine il finanziamento statale, è conseguenza del limitato funzionamento del meccanismo di compensazione individuato dall'articolo 3, comma 48, della citata legge n. 549 del 1995, laddove viene stabilito che per reintegrare la perdita di gettito di cui trattasi, si debba provvedere attraverso la contestuale, proporzionale riduzione delle quote di fondo perequativo di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 spettanti alle regioni che hanno realizzato invece, per lo stesso periodo, una eccedenza di entrata.

Dalla documentazione trasmessa a tale riguardo dalle regioni relativamente all'anno 1996, infatti, è emerso che, ad eccezione della sola regione Campania, che ha realizzato nello stesso anno un'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, superiore al gettito *ex* ARIET realizzato per l'anno 1995, tutte le altre regioni a statuto ordinario hanno invece fatto registrare, per lo stesso anno 1996, una generalizzata perdita di gettito.

Con il comma 1 dell'articolo 1, si pone a carico del bilancio dello Stato la copertura

delle minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996, al netto delle compensazioni operate nel 1997 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, utilizzando al riguardo le eccedenze di entrata realizzate dalla regione Campania. Gli importi da attribuire alle medesime regioni, sono indicati nella tabella A allegata al disegno di legge.

Il comma 2 stabilisce che la perdita di entrata che sarà determinata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997 verrà reintegrata nei limiti della differenza tra l'ammontare delle risorse finanziarie allo scopo previste e quelle già utilizzate per l'anno 1996, previa compensazione con le eventuali eccedenze di entrata in libera disponibilità realizzate dalle regioni rispetto alla perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'ARIET, che dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a parziale concorso dell'onere previsto dallo stesso comma 2.

Il comma 3 prevede la soppressione della precedente disposizione prevista dall'articolo 3, comma 48, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 5, infine, autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, conseguenti all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 prevede la copertura a carico del bilancio dello Stato delle minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996, per effetto della soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell'addizionale regionale di cui al decreto legislativo n. 398 del 1990 (ARIET) non compensata dall'entrata in libera disponibilità del nuovo tributo regionale relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge n. 549 del 1995. Il relativo onere, pari a complessive lire 300.617.188.635, che sconta la compensazione già operata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel corso dell'anno 1997 attraverso l'utilizzazione dell'eccedenza di entrata realizzata nel corso del medesimo anno 1996 dalla regione Campania, pari a circa lire 4 miliardi, ai sensi del comma 48 dello stesso articolo 3, viene evidenziato a livello regionale nella tabella A.

Il comma 2 definisce, invece, il limite di partecipazione (lire 237.382.811.365) da parte dello Stato alla copertura delle minori entrate realizzate per l'anno 1997 per effetto delle stesse disposizioni sopra richiamate, prevedendo altresì il concorso da parte delle regioni che hanno realizzato eccedenze di entrata per il medesimo anno alla copertura degli oneri di cui trattasi, attraverso il relativo riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il successivo comma 3 non comporta oneri.

Il comma 4 individua il limite massimo di partecipazione dello Stato al finanziamento dei minori introiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, assicurando la necessaria copertura finanziaria mediante il parziale utilizzo dell'apposito accantonamento previsto per l'anno finanziario 1998 nel fondo speciale di parte corrente iscritto nella tabella A, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il comma 5, infine, non comporta oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996, in conseguenza della soppressione, a decorrere dallo stesso anno, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al medesimo articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, è assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 1997, le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di lire 237.382.811.365, e sono compensate in via prioritaria, secondo criteri di proporzionalità, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilità spettante alle medesime regioni per lo stesso anno rispetto alla perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1. Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro il 31 luglio 1998 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate.

3. L'ultimo periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessive lire 538 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA NEL 1996 DALLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549
DEL 1995

REGIONI	Minori entrate
Piemonte	43.129.857.868
Lombardia	88.698.230.251
Veneto	23.343.998.518
Liguria	8.426.437.143
Emilia-Romagna	41.684.859.211
Toscana	33.281.357.524
Marche	3.354.829.577
Umbria	323.639.556
Lazio	38.338.647.952
Abruzzo	5.831.658.313
Molise	20.796.130
Campania	-
Puglia	1.896.502.299
Basilicata	3.034.949.799
Calabria	9.251.424.494
TOTALE ...	300.617.188.635

